

## COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI  
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

15.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RIZ

## INDICE

	PAG.
<b>Sostituzioni:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	183
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1573) . . . . .	183
PRESIDENTE . . . . .	183, 189, 190, 192, 194
BRESSANI, <i>Relatore</i> . . . . .	190, 192, 193
IANNIELLO . . . . .	190, 192, 193
RIGHETTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	189, 192, 193, 194
TOZZI CONDIVI . . . . .	193
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	195

## Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, per la seduta odierna i deputati Barbi, Berloffo, Cossiga, Scalfaro e Battaglia sono sostituiti rispettivamente dai deputati Martini Maria Eletta, Capra, Padula, Bellisario e Del Pennino.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1573).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

Come i colleghi ricordano, avevamo trasmesso alla V Commissione bilancio, per il prescritto parere, il nuovo testo del disegno di legge elaborato dal Comitato ristretto. Tale Commissione ha emesso oggi il seguente parere:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul nuovo testo del disegno di legge, elaborato dall'apposito Comitato ristretto e trasmesso per il prescritto parere dalla competente Commissione di merito in

**La seduta comincia alle 12.**

VETERE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

data 5 dicembre 1973, a condizione, per altro, che sia operato uno slittamento dell'efficacia del provvedimento, in particolare riferendo la progressione per il completamento degli organici, di cui alla tabella B, al biennio 1974-1975 (anziché 1973-1974), in modo così da escludere oneri (e quindi necessità di copertura) per il corrente esercizio finanziario; nonché a condizione che l'articolo 22 del predetto nuovo testo, concernente le conseguenze finanziarie, sia convenientemente modificato, nel senso di imputare la maggiore spesa di 7.200 milioni prevista per la prima annualità relativa al 1974 a riduzione degli stanziamenti del fondo globale del prossimo esercizio finanziario, ove risulta accantonata una idonea postazione al riguardo.

Di conseguenza, la Commissione ritiene di poter suggerire alla competente Commissione di merito la seguente nuova formulazione del primo comma del predetto articolo 22: " Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 7.200 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Mi-

nistero del tesoro per l'anno finanziario medesimo ".

La Commissione delibera, invece, a maggioranza, di esprimere parere contrario sul comma aggiuntivo all'articolo 12, a firma dei deputati Ianniello e Vetere, poiché l'emendamento implica una maggiore spesa in misura indeterminata, a fronte della quale non è formulata alcuna indicazione di copertura ».

Passiamo all'esame degli articoli nel nuovo testo predisposto dal Comitato ristretto. Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

#### ART. 1.

I ruoli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabiliti dalla tabella A annessa alla presente legge.

I ruoli organici di cui al precedente comma sono completati in due anni secondo la progressione prevista dalla allegata tabella B.

(È approvato).

Do lettura della annessa tabella A:

TABELLA 4.

## CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

a) *Carriera direttiva.*

QUALIFICA	PARAMETRO	ORGANICO
Dirigenti di cui al quadro <i>D</i> della tabella III dell'allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 . . . . .	—	44
1) Ruolo tecnico:		
Ispettore capo aggiunto . . . . .	{ 530 487 455 426 387	{ 65 (1)
Ispettore superiore . . . . .	307	{ 194
Ispettore . . . . .	{ 257 218	
Totale . . . . .		259
2) Servizio ginnico sportivo:		
Direttore ginnico sportivo aggiunto . . . . .	{ 530 487 455 426 387	{ 1
Ispettore ginnico sportivo . . . . .	{ 307 257 218	{ 3
Totale . . . . .		4
3) Servizio sanitario:		
Ispettore sanitario aggiunto . . . . .	{ 530 487 455 426 387	{ 1
Ispettore sanitario . . . . .	{ 307 257 218	{ 1
Totale . . . . .		2

(1) Oltre ai posti ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Segue: TABELLA A.

b) *Carriera di concetto.*

QUALIFICA	PARAMETRO	ORGANICO
1) Ruolo tecnico:		
Geometra e perito capo . . . . .	370	25
Geometra e perito principale . . . . .	{ 302 260	} 113
Geometra e perito . . . . .	{ 227 188 160	
Totale . . . . .		<u>250</u>
2) Ruolo amministrativo:		
Segretario capo . . . . .	370	2 (2)
Segretario principale . . . . .	{ 297 255	} 7
Segretario . . . . .	{ 218 178 160	
Totale . . . . .		<u>16</u>

c) *Carriera dei Capi reparto e Capi squadra.*

QUALIFICA	PARAMETRO	ORGANICO
Capo reparto . . . . .	245	1.080
Vice capo reparto . . . . .	218	2.880
Capi squadra . . . . .	{ 188 173 143	} 3.240
Totale . . . . .		

d) *Carriera dei vigili.*

QUALIFICA	PARAMETRO	ORGANICO
Vigile . . . . .	{ 165 140 120	} 8.800
Totale . . . . .		

(2) Oltre ad un posto in soprannumero ai sensi dell'articolo 132, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La pongo in votazione.

(È approvata).

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1973

Do lettura della successiva annessa tabella B:

TABELLA B.

## CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

QUALIFICA	ANNO 1973	ANNO 1974
<i>a) Carriera direttiva:</i>		
Dirigenti di cui al quadro D della tabella III dell'allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 . . . . .	44	44
Ispettore capo aggiunto . . . . .	60	65
Ispettore superiore . . . . .	180	194
Ispettore . . . . .		
	240	259
<i>b) Carriera di concetto:</i>		
Geometra e perito capo . . . . .	23	25
Geometra e perito principale . . . . .	104	113
Geometra e perito . . . . .	103	112
	230	250
<i>c) Carriera dei Capi squadra e Capi reparto:</i>		
Capo reparto . . . . .	1.010	1.080
Vice capo reparto . . . . .	2.692	2.880
Capo squadra . . . . .	3.028	3.240
	6.730	7.200
<i>d) Carriera dei vigili . . . . .</i>	8.225	8.800

Il relatore, in accoglimento del parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Alla Tabella B sostituire le parole: « Anno 1973 » con le altre: « Anno 1974 » e le

parole: « Anno 1974 » con le altre: « Anno 1975 ».

Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

## VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1973

Pongo in votazione la tabella *B* che, a seguito della modifica apportata, risulta così formulata:

TABELLA *B*.

## CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

QUALIFICA	ANNO 1974	ANNO 1975
<i>a) Carriera direttiva:</i>		
Dirigenti di cui al quadro <i>D</i> della tabella III dell'allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 . . . . .	44	44
Ispettore capo aggiunto . . . . .	60	65
Ispettore superiore . . . . .	180	194
Ispettore . . . . .		
	240	259
<i>b) Carriera di concetto:</i>		
Geometra e perito capo . . . . .	23	25
Geometra e perito principale . . . . .	104	113
Geometra e perito . . . . .	103	112
	230	250
<i>c) Carriera dei Capi squadra e Capi reparto:</i>		
Capo reparto . . . . .	1.010	1.080
Vice capo reparto . . . . .	2.692	2.880
Capo squadra . . . . .	3.028	3.240
	6.730	7.200
<i>d) Carriera dei vigili . . . . .</i>		
	8.225	8.800

(È approvata).

## VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1973

Poiché agli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne data lettura:

## ART. 2.

Il personale delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco ritenuto permanentemente inabile al servizio d'istituto e di soccorso nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 50 della legge 13 maggio 1961, n. 469, sempre che l'inabilità sia tale da consentire l'ulteriore impiego del personale stesso, può essere trasferito, a domanda, in altri ruoli del Ministero dell'interno o di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei limiti delle vacanze esistenti nel nuovo ruolo di inquadramento.

Tale trasferimento non comporta modifiche delle dotazioni organiche dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione ed è disposto con decreto del ministro dell'interno di concerto, ove occorra, con il ministro interessato, previo parere favorevole dei consigli di amministrazione.

Si applicano, in quanto possibile, le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il trasferimento ha luogo in conformità alla seguente corrispondenza di qualifiche:

capo reparto: coadiutore superiore;  
vice capo reparto: coadiutore principale;  
capo squadra: coadiutore;  
vigile (parametro 165): commesso capo,  
agente tecnico capo e qualifiche equiparate;  
vigile (parametri 140 e 120): commesso,  
agente tecnico e qualifiche equiparate.

(È approvato).

## ART. 3.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti di vigile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel numero pari al 50 per cento dei posti disponibili nelle varie qualifiche delle carriere dei capi reparti, capi squadra e dei vigili, sono conferiti mediante concorso per titoli riservato ai vigili volontari in servizio temporaneo, di cui al quarto comma dell'articolo 9 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 4.

Nella prima applicazione della presente legge, il 25 per cento dei posti recati in

aumento nella carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è conferito ai vigili volontari, che siano stati richiamati in servizio temporaneo per almeno trenta giorni in occasione di pubbliche calamità ed eventi eccezionali verificatisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge e che, alla data del bando di concorso, non abbiano superato i 35 anni di età, mediante concorso per titoli, integrato da una prova tecnico-attitudinale, e previo accertamento della piena, incondizionata idoneità fisica.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* « non abbiano superato i 35 anni di età » *con le altre:* « non abbiano superato i 40 anni di età ».

Qual è il parere del Governo su questo emendamento?

RIGHETTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 che, a seguito della modifica apportata, risulta così formulato:

## ART. 4.

Nella prima applicazione della presente legge, il 25 per cento dei posti recati in aumento nella carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è conferito ai vigili volontari, che siano stati richiamati in servizio temporaneo per almeno trenta giorni in occasione di pubbliche calamità ed eventi eccezionali verificatisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge e che, alla data del bando di concorso, non abbiano superato i 40 anni di età, mediante concorso per titoli, integrato da una prova tecnico-attitudinale, e previo accertamento della piena, incondizionata idoneità fisica.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 5.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti di ispettore e di geometra e di perito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel numero pari al 20 per cento dei

posti recati in aumento nelle varie qualifiche rispettivamente di ispettore capo aggiunto, ispettore superiore, ispettore e di geometra capo, geometra principale e geometra, sono conferiti mediante concorso per titoli integrato da una prova tecnica e previo accertamento della piena e incondizionata idoneità fisica, agli ufficiali volontari, in possesso del prescritto titolo di studio, che alla data del bando di concorso non abbiano superato i 35 anni di età e che siano stati richiamati in servizio per almeno 365 giorni in totale oppure per almeno 30 giorni in occasione di pubbliche calamità ed eventi eccezionali verificatisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli onorevoli Ianniello e Vetere hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

ART. 5.

« Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili di geometra e perito, di cui alla tabella A, lettera b), sono conferiti mediante esame colloquio riservato ai capi reparto, ai vice capi reparto, capi squadra e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del diploma di geometra o perito tecnico ».

IANNIELLO. L'emendamento tende a scorporre gli ispettori dalla riserva di posti in questione, tenuto presente che nell'attuale organico normale già esistono dei posti vacanti non coperti. Inoltre, i posti che, con l'allargamento di queste tre qualifiche, si rendono complessivamente disponibili in Italia sono 43. Ora, una riserva del 20 per cento dei posti, significherebbe in realtà l'8,6 per cento dei posti materialmente disponibili. Riservarli a degli ispettori che non esistono, sarebbe veramente un assurdo. Bisogna anche considerare che gli ufficiali volontari che potrebbero attualmente aspirarvi sono tutti dipendenti da altre amministrazioni, e solo in caso di eccezionali calamità vengono distaccati temporaneamente per poi rientrare nelle loro abituali amministrazioni. Perciò avanziamo la richiesta di effettuare la riserva in percentuale dei posti solo per geometri e per periti, che sono molti e di cui si potrebbero poi selezionare i migliori con il sistema del concorso interno.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo su questo emendamento ?

BRESSANI, *Relatore*. Sono contrario, in quanto esso aggraverebbe il sistema di riserva, già abbastanza vasto.

RIGHETTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono anch'io contrario per la ragione espressa dal relatore, alla quale aggiungo che l'emendamento, qualora fosse approvato, porterebbe ad una sperequazione tra il trattamento previsto dall'articolo 4 e quello previsto dall'articolo 5 del testo in discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ianniello e Vetere, sul quale si sono dichiarati contrari il relatore ed il Governo.

*(È respinto).*

Pongo, quindi, in votazione l'articolo 5.  
*(È approvato).*

Poiché agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 6.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti di geometra e perito, nel numero pari al 20 per cento dei posti recati complessivamente in aumento nelle varie qualifiche del ruolo tecnico della carriera di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono conferiti, dopo effettuate le detrazioni previste dalle leggi vigenti nonché dal precedente articolo, ai dipendenti dell'amministrazione che siano risultati idonei nei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per geometra e perito in prova.

*(È approvato).*

ART. 7.

I posti di vigile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel numero pari a quello dei posti recati in aumento nelle varie qualifiche delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili, con detrazione dei posti coperti in applicazione degli articoli 3 e 4, possono essere conferiti agli idonei dei concorsi pubblici per la nomina ad allievi vigili permanenti banditi successivamente al 1° gennaio 1968, che superino il corso teorico-pratico di addestramento professionale.

Le nomine degli idonei, di cui al precedente comma, sono disposte in conformità alle

## VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1973

graduatorie compilate dall'amministrazione in base al punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato nel concorso nel quale fu conseguita l'idoneità.

A parità di punteggio, avranno la precedenza i vigili volontari e coloro che hanno prestato servizio militare di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

A parità di punteggio e di titoli, la preferenza è determinata secondo i criteri stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

## ART. 8.

Nella prima attuazione della presente legge e successivamente all'applicazione dei precedenti articoli 3, 4 e 7, il 50 per cento dei posti di vigile recati in aumento nelle varie qualifiche delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili, eventualmente non coperti ai sensi degli articoli predetti, sono conferiti mediante concorso per titoli riservato ai vigili volontari ausiliari di leva, in servizio o in congedo, che abbiano frequentato con esito favorevole particolari corsi di specializzazione e non abbiano superato alla data del bando di concorso i 25 anni di età, previo accertamento della piena ed incondizionata idoneità fisica.

(È approvato).

## ART. 9.

I vincitori dei concorsi pubblici per esami per il conferimento dei posti disponibili nella carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli idonei di cui all'articolo 7 della presente legge sono nominati vigili in prova con decreto del ministro dell'interno.

I predetti debbono frequentare, presso le scuole centrali anticendi, un corso teorico-pratico di addestramento professionale della durata di sei mesi.

Per lo svolgimento del corso sono osservati i programmi e le modalità di cui all'articolo 26 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Coloro i quali non siano dichiarati idonei sono ammessi, con provvedimento del ministro dell'interno, a frequentare un ulteriore periodo di corso presso le scuole centrali anticendi della durata di mesi due.

Se al termine dell'ulteriore periodo di corso non sono ancora riconosciuti idonei, il ministro dell'interno dichiara, con proprio decreto motivato, la risoluzione del rapporto di

impiego. In tal caso spetta una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

(È approvato).

## ART. 10.

Fino a quando non saranno stati emanati i decreti ed i regolamenti previsti dagli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i programmi di esami, i titoli di studio richiesti, le procedure per l'espletamento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici saranno stabiliti nei bandi di concorso ai sensi dell'articolo 150 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

(È approvato).

## ART. 11.

Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cessa dal servizio ed è collocato a riposo d'ufficio quando abbia raggiunto i seguenti limiti di età:

Dirigente generale, dirigente superiore e primo dirigente . . . . .	anni 65
Ispettore generale ed ispettore capo ad esaurimento, ispettore capo aggiunto . . . . .	anni 64
Ispettore superiore . . . . .	anni 62
Ispettore . . . . .	anni 58
Geometra e perito capo . . . . .	anni 64
Geometra e perito principale . . . . .	anni 62
Geometra e perito . . . . .	anni 58
Capo reparto e vice capo reparto . . . . .	anni 57
Capo squadra . . . . .	anni 56
Vigile . . . . .	anni 53

Restano salve le norme vigenti sul trattamento di quiescenza, ordinario e privilegiato, del personale predetto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 12.

Il periodo minimo di permanenza nella qualifica, per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a vice capo reparto, è ridotto a due anni per i capi squadra che avevano conseguito l'idoneità all'avanzamento al termine dei corsi allievi sottufficiali, ai sensi del secondo comma dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

Il servizio prestato in qualità di temporaneo dai vigili permanenti e dai vigili tem-

## VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1973

poranei in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è valutato per metà, e per non di più di tre anni complessivi, ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini ed ai concorsi di promozione alla qualifica di capo squadra.

Gli onorevoli Ianniello e Vetere hanno presentato il seguente emendamento:

*Inserire dopo il primo comma, il seguente:*

In conseguenza delle disposizioni di cui al precedente comma la promozione a vice capo reparto avrà decorrenza dalla data della maturazione del predetto periodo minimo di permanenza nella qualifica inferiore.

Su questo emendamento vi è il parere contrario della V Commissione bilancio. Qual è il parere del relatore e del Governo?

BRESSANI, *Relatore*. Sono contrario.

RIGHETTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono contrario.

IANNIELLO. Si tratta di una questione di principio. È una norma che accorcia i tempi di permanenza da quattro a due anni, mentre tutti i destinatari di questi vantaggi già hanno atteso i quattro anni regolamentari e sono transitati alla qualifica superiore. Comunque, di fronte al parere contrario espresso dalla V Commissione bilancio, e per evitare di mandare in aula un provvedimento tanto atteso e travagliato, ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12.

*(È approvato).*

Poiché agli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

## ART. 13.

La qualifica attribuita dall'articolo 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469, al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è estesa al personale della carriera di concetto - ruolo tecnico - del Corpo medesimo.

*(È approvato).*

## ART. 14.

Per le prestazioni straordinarie rese dal personale tecnico della carriera direttiva e di concetto del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco, di cui alla tabella A, per far fronte ad effettive, inderogabili esigenze di servizio relative alle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed a quelle eventualmente derivanti dagli altri interventi di soccorso, non trova applicazione il limite di orario individuale stabilito dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni.

*(È approvato).*

## ART. 15.

L'articolo 82 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è esteso anche al personale del ruolo tecnico di cui alla tabella A annessa alla presente legge ed al personale volontario richiamato in servizio.

*(È approvato).*

## ART. 16.

L'articolo 71 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente:

« Il personale volontario richiamato in servizio temporaneo ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e per tutta la durata di tale richiamo, ha diritto al trattamento economico iniziale del personale permanente. Ha diritto, altresì, al trattamento di missione, nonché alle misure dei compensi inerenti alle prestazioni straordinarie di cui all'articolo 11 della citata legge 8 dicembre 1970, n. 996 ».

*(È approvato).*

## ART. 17.

Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano, in materia di congedi ordinari, straordinari e aspettative, le norme previste dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli articoli 46, 47, 54 e 55 della legge 13 maggio 1961, n. 469, sono abrogati.

*(È approvato).*

## ART. 18.

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente:

« Per il pagamento delle spese occorrenti al funzionamento delle scuole centrali antincendi, del centro studi ed esperienze, degli

ispettorati interregionali e regionali dei vigili del fuoco e della colonna mobile centrale sarà provveduto con apertura di credito a favore, rispettivamente, del comandante delle scuole, del direttore del centro studi ed esperienze e degli ispettori interregionali e regionali dei vigili del fuoco e del comandante della colonna mobile centrale ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

L'articolo 2 della legge 13 maggio 1940, n. 690, sull'organizzazione e sul funzionamento del servizio antincendi nei porti è sostituito dal seguente:

« I porti, ai fini della presente legge, sono classificati in tre categorie secondo l'allegata tabella A.

Le modificazioni eventualmente necessarie alla tabella predetta saranno apportate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della marina mercantile, di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro.

Nell'ambito dei porti di prima e seconda categoria sono costituiti distaccamenti portuali dei comandi provinciali dei vigili del fuoco dotati, oltre che di materiale terrestre, anche di materiale nautico antincendi e di unità nautiche, specialmente attrezzate e adstrate allo speciale servizio di prevenzione ed estinzione degli incendi sia in tali ambiti e in genere nelle zone di competenza dell'autorità marittima portuale, sia a bordo delle navi.

Le predette unità nautiche, in casi particolari, possono essere dislocate, d'intesa con l'autorità marittima competente, in zone nelle quali non sono istituiti i distaccamenti portuali.

Nei porti di terza categoria possono essere istituiti con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro per la marina mercantile, distaccamenti portuali di vigili del fuoco, dotati dei mezzi e materiali di cui al comma precedente, compatibilmente con le disponibilità di organico.

Nei porti di terza categoria nei quali non vengano istituiti distaccamenti sarà provveduto al servizio con i mezzi normali dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, integrati, ove occorra, da mezzi sussidiari.

Il personale tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto al servizio sulle unità nautiche del Corpo svolge i corsi di for-

mazione, di specializzazione e di perfezionamento che sono stabiliti e disciplinati con decreto del ministro dell'interno e che possono essere effettuati o direttamente dal Ministero dell'interno o presso altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici o enti morali, con i quali possono essere adottate specifiche convenzioni inerenti ai relativi oneri.

I programmi di detti corsi sono adottati previa intesa con la scuola superiore della pubblica amministrazione.

Al personale di cui al precedente comma, che ha conseguito l'abilitazione, al termine dei corsi è rilasciata la patente inerente alla specializzazione professionale conseguita. Tale patente abilita alla gestione dei mezzi nautici dei servizi antincendi ».

Gli onorevoli Ianniello e Vetere hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere i primi sei commi.*

IANNIELLO. Il disegno di legge propone un aumento di organico a causa della reale impossibilità del Corpo dei vigili del fuoco di assolvere gli attuali compiti istituzionali per carenza di uomini.

Proporre quindi nuovi compiti significa ricreare le attuali condizioni critiche con gravi ripercussioni sulla tempestività ed efficienza degli interventi del Corpo. Questi nuovi compiti potranno essere ripresi in considerazione con una eventuale legge-quadro che affronti tutti gli aspetti del problema conferendo al Corpo mezzi e uomini adeguati alle nuove esigenze.

BRESSANI, *Relatore*. Ritengo che la materia trattata nell'articolo 19 potrà formare oggetto di un separato provvedimento legislativo, e che essa possa utilmente essere soppressa dal provvedimento che stiamo esaminando.

RIGHETTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è d'accordo sulla soppressione dei primi sei commi dell'articolo 19 che potranno formare oggetto di una prossima iniziativa legislativa. Ritiene, invece, opportuno mantenere i restanti commi perché rispondono ad esigenze di fatto dell'amministrazione.

BRESSANI, *Relatore*. Udite le dichiarazioni del Governo, esprimo parere favorevole all'emendamento Ianniello e Vetere.

TOZZI CONDIVI. Dichiaro di votare contro, in quanto i motivi addotti sia dal relatore sia dal Governo nella precedente seduta sono

in contrasto con quelli oggi sostenuti, e concernenti l'urgenza assoluta di provvedere alla situazione dei porti: nulla vietava, infatti, che a ciò si provvedesse con iniziativa parlamentare. Ma il fatto è che dietro certe dichiarazioni si maschera un ritorno alle passate prese di posizione.

RIGHETTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. I motivi addotti dal Governo non sono scuse: esiste infatti un provvedimento legislativo in corso di elaborazione, ed io posso anche sottoporre alla Commissione un appunto predisposto dalla marina mercantile, in cui si prevede tutto un diverso riordnamento del settore in questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi sei commi dell'articolo 19, dei quali gli onorevoli Ianniello e Vetere hanno chiesto la soppressione.

(Sono respinti).

S'intendono pertanto soppressi i primi sei commi dell'articolo 19.

Pongo in votazione l'articolo 19 nel suo complesso che, a seguito della modifica apportata, risulta così formulato:

#### ART. 19.

Il personale tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto al servizio sulle unità nautiche del Corpo svolge i corsi di formazione, di specializzazione e di perfezionamento che sono stabiliti e disciplinati con decreto del ministro dell'interno e che possono essere effettuati o direttamente dal Ministero dell'interno o presso altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici o enti morali, con i quali possono essere adottate specifiche convenzioni inerenti ai relativi oneri.

I programmi di detti corsi sono adottati previa intese con la scuola superiore della pubblica amministrazione.

Al personale di cui al primo comma che ha conseguito l'abilitazione al termine dei corsi è rilasciata la patente inerente alla specializzazione professionale conseguita. Tale patente abilita alla gestione dei mezzi nautici dei servizi antincendi.

(È approvato).

Poiché agli articoli 20 e 21 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

#### ART. 20.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1940, n. 690,

l'esercizio, da parte di privati o di organismi pubblici, dei servizi anticendi integrativi negli ambiti portuali o complementari limitrofi, è consentito, previa autorizzazione, accertata la sussistenza di adeguati requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica, rilasciata dal comandante della competente capitaneria di porto, su conforme parere del comandante provinciale dei vigili del fuoco.

Il personale impiegato nei servizi integrativi di cui al precedente comma deve anch'esso ricevere eguale autorizzazione, accertati gli stessi requisiti di idoneità e capacità tecnica.

Il personale predetto è iscritto fra i volontari discontinui del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ad esso si applicano le disposizioni che disciplinano tali volontari, di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e successive modifiche o integrazioni.

I comandanti delle capitanerie di porto sono competenti a disporre che sulle navi o galleggianti adibiti a servizi portuali siano installate idonee attrezzature antincendi, nei limiti delle capacità e disponibilità del mezzo nautico, secondo le prescrizioni che vengono precisate o richieste dal comandante provinciale dei vigili del fuoco.

(È approvato).

#### ART. 21.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i ruoli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non subiscono decurtazioni per effetto di altre speciali disposizioni di legge in vigore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 22.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, prevista per l'anno 1973 in lire 7.200 milioni, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 1810 e 1654 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1973, rispettivamente per lire 6.200 milioni e lire 1.000 milioni.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore, su conforme parere della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

« Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 7.200 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 22 che, a seguito della modifica apportata, risulta così formulato:

**ART. 22.**

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 7.200 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione)*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (1573):

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Bellisario, Bressani, Capra, Caruso, Cataldo, Ciampaglia, Codacci Pisanelli, Concas, Fracchia, Galloni, Ianniello, Lucifredi, Malagugini, Eletta Maria Martini, Monti Renato, Padula, Pazzaglia, Riz, Rosati, Salizzoni, Tozzi Condivi, Trantino, Vania, Vecchiarelli, Vetere e Vetrano.

**La seduta termina alle 12,30.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

**Dott. GIORGIO SPADOLINI**

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO